

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "AMICI DI SAN GIACOMO"

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1 E' costituita, con primo atto costitutivo del 29 aprile 2016 l'Associazione Turistica "AMICI DI SAN GIACOMO", con sede legale in San Giacomo, via Norvegia n. 16.

L'associazione può liberamente modificare la suddetta sede e/o aprire altri uffici e/o sedi distaccate, secondo le proprie esigenze operative e organizzative.

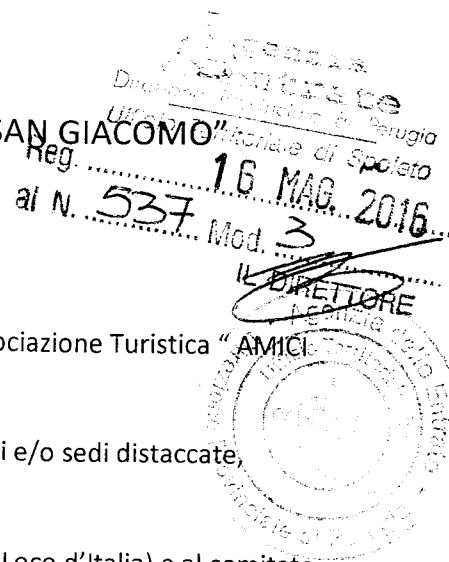
ART. 2 La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) e al comitato regionale delle Pro Loco dell'Umbria (UNPLI Umbria).

FINALITA' - COMPITI - OBIETTIVI

ART. 3 La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica, non collegata ad alcun partito e, quindi, estranea in modo assoluto alla politica e senza scopo di lucro alcuno. Per le sue finalità di promozione sociale e turistica, di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio materiale ed immateriale di San Giacomo e del suo territorio, è un'associazione con rilevanza ed utilità pubblica e sociale.

ART. 4 Gli scopi statutari che l'associazione si propone sono:

- a) Riunire tutti coloro che sono interessati allo sviluppo sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della vita in tutta la frazione;
- b) Promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici pubblici locali;
- c) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti eventuali miglioramenti estetici del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, le tradizioni, nonché il patrimonio storico monumentale, artistico, ambientale, culturale ed enogastronomico;
- d) Promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici, feste popolari, sagre, manifestazioni sportive, nonché iniziative di promozione e solidarietà sociale, attività di turismo sociale ed altro che servono ad attirare flussi turistici e rendere più gradito il loro soggiorno;
- e) Proporre, elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e/o privati;
- f) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla condizione dei servizi pubblici e/o privati di interesse sociale e turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) Operare e collaborare con le altre Pro loco, Associazioni, Enti pubblici e privati per l'eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e turistica;
- h) Promuovere l'aggregazione sociale tra i residenti della località, lo spirito di fratellanza tra persone anche di località, estrazione sociale, cultura e nazionalità differenti, anche attraverso l'apertura di circoli (UNPLI) con spazi ricreativi per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;



- i) Promuovere e sviluppare attività nel settore della promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione del luogo; proposte turistiche specifiche per la cosiddetta terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione, all'aggregazione e allo svago dei giovani e dei portatori handicap; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici;
- j) Promuovere ed eventualmente gestire attività ricreative e/o sportive dilettantistiche e/o storico sportive;
- k) Operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria per mezzo di volontariato;
- l) Promuovere la tutela dei diritti civili, l'istruzione sociale, culturale ed artistica

SOCI - DIRITTI E DOVERI

ART. 5 I soci della Pro Loco, tutti aventi diritto al voto, si distinguono in:

- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Benemeriti

Sono Soci Ordinari tutti i residenti nel comune e tutti coloro che per motivazioni varie risultano essere interessati alle attività della Pro Loco ed alla vita sociale della Località. Hanno l'obbligo di versare la quota annuale d'iscrizione stabilita dagli organi preposti.

Soci Sostenitori sono coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano ulteriori contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Benemeriti le persone riconosciute tali dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco per particolari meriti morali e/o materiali acquisiti a favore o nella vita dell'associazione. Il riconoscimento è per sempre e può comportare (su deliberazione del Consiglio di Amministrazione) l'eventuale esonero dal pagamento della quota sociale.

ART. 6

L'ammissione di un nuovo socio alla Pro Loco è concessa, senza obbligo di renderne nota la motivazione, dal Consiglio di Amministrazione, dietro domanda scritta o verbale del richiedente, entro trenta giorni dalla stessa e dietro versamento della quota sociale.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione o radiazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di indegnità del socio e/o a causa di attività pregiudizievole nei confronti della Pro Loco o incompatibilità con le attività e le finalità della stessa. Non esistono soci di diritto.

ART. 7 Tutti i soci hanno diritto:

- a) Di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco se in regola con il versamento della quota annuale in corso, effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea;
- b) Ad essere eletti alle cariche direttive, se maggiorenni, e se in regola con il versamento della quota annuale dei due anni precedenti e consecutivi e con il versamento della quota annuale in corso effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea elettiva;

- c) Di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni dell'associazione, se in regola con il versamento della quota annuale in corso effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea dei soci;
- d) Di frequentare la sede o le sedi e gli altri locali dell'associazione;
- e) Di ricevere la tessera annuale della Pro Loco;
- f) Di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro loco;
- g) Ad ottenere tutte le agevolazioni e le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco iscritta all'U N P L I, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa o da altra Pro Loco U N P L I su territorio nazionale o della Comunità Europea.

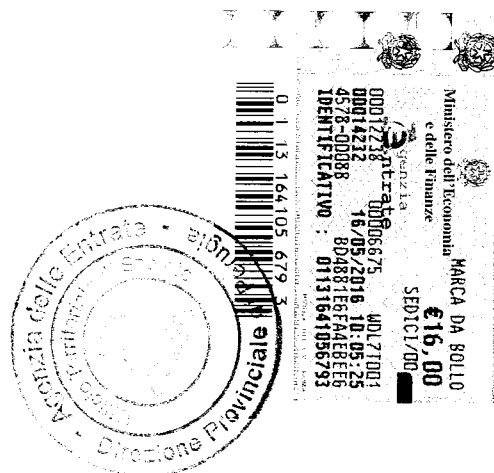
Tutti i soci hanno il dovere:

- a) Di rispettare e osservare lo statuto ed i regolamenti interni della Pro Loco;
- b) Di versare, nei termini, e comunque entro l'anno solare in corso, la quota sociale annua stabilita dagli organi preposti;
- c) Di non operare per finalità incompatibili o in concorrenza con le attività dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 Sono organi della Pro Loco di San Giacomo:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Vice Presidente Vicario;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Magazziniere;
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) Il Collegio dei Probiviri;
- j) Il Presidente Onorario (eventuale).



Tutte le cariche sono totalmente gratuite.

ART. 9 L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alle vigenti leggi e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ha il compito di dettare le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, avvenuto almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa; sono consentite deleghe fino ad un massimo di 2 (due). L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Entrambe sono presiedute dal presidente che è il legale rappresentante della Pro Loco (in sua assenza dal vice presidente), assistito e coordinato dal Segretario. In caso di assenza dei suddetti l'assemblea eleggerà, tra i soci presenti, il presidente ed il segretario con il compito di redigere il verbale della seduta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) È convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale va dal

01 gennaio al 31 dicembre), sul programma di attività proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai soci;

- b) Deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività per l'anno seguente; entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) Deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato;
- d) È indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e consegnato a mano, a mezzo posta, e-mail o affisso nelle sedi della Pro loco;
- e) È valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà (50%) dei soci (regolarmente iscritti) e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi almeno 1 (una) ora dopo, con la partecipazione di un quarto (venticinque %) dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Nel caso di risultato con numero non intero l'arrotondamento è per eccesso;
- f) Può essere richiesta in maniera scritta, qualora se ne ravvisi la necessità, dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria è tale soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione. Inoltre:

- a) È indetta dal Presidente della Pro Loco, qualora ne ravvisi la necessità o in seguito alla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o di almeno 1/3 (un terzo) dei soci;
- b) È convocata con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nelle sedi della Pro loco;
- c) È valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci (50%) regolarmente iscritti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 1 (una) ora dopo, è valida con la partecipazione di un quarto (venticinque %) dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Nel caso di risultato con numero non intero l'arrotondamento è per eccesso.
- d) È valida, nel caso di scioglimento dell'associazione, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza di almeno quattro quinti (ottanta %) dei soci iscritti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede e gli archivi dell'associazione.

ART. 10 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri. Il numero comunque può variare (minimo cinque – massimo quindici); viene esaminato, discusso e suggerito al consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci per assicurare una giusta ed equilibrata rappresentatività degli iscritti. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Viene eletto con votazione segreta dall'assemblea ordinaria dei soci. Possono candidarsi tutti i soci maggiorenni che abbiano versato la quota per l'anno in corso, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva. Vengono eletti e nominati membri del Consiglio di

Amministrazione coloro che hanno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità è eletto il socio più anziano in termini di militanza nella Pro Loco.

- b) Resta in carica 3 (tre) anni e tutti i membri sono rieleggibili. La carica di consigliere è totalmente gratuita;
- c) Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente oppure a seguito di richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) dei Membri del Consiglio di Amministrazione (cinque);
- d) Può deliberare sugli eventuali rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività e al perseguimento delle finalità statutarie;
- e) È rivestito dei poteri per la gestione ordinaria della pro loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalle leggi vigenti o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea dei soci;
- f) Stabilisce la quota sociale annua da versare (può consultare l'assemblea dei soci);
- g) Predisporre regolamenti interni per l'organizzazione e il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;
- h) È indetto dal presidente della pro loco con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei membri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nelle sedi dell'associazione:

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno i 2/3 (cinque) dei membri del consiglio di amministrazione il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (tre); in caso di parità è determinante il voto del presidente. Spetta al consiglio di amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che, senza giustificazione preventiva e motivata, risultassero assenti per 3 (tre) volte (sedute) consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio di amministrazione il quale, ove lo ritenga necessario, provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione, può essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del consiglio, qualora lo stesso ne ritenga compromessa la sua funzionalità. Soltanto nel caso in cui la vacanza dei componenti del consiglio d.A. riguardi contemporaneamente la metà più uno dei membri, l'intero consiglio d.A. sarà considerato decaduto ed il presidente dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della vacanza indire l'Assemblea elettiva per la nomina di un nuovo CdA. Delle riunioni e delle delibere consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del CdA della pro loco di San Giacomo sono pubbliche ed aperte a tutti i soci.

ART. 11 Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Pro Loco:

- a) Viene nominato ed eletto dal CdA nella sua prima riunione con votazione palese o, su richiesta della maggioranza dei membri, con votazione a scrutinio segreto;
- b) Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio di amministrazione (tre anni) e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice presidente vicario. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal CdA che provvederà all'elezione di un nuovo presidente;

- c) Ha la responsabilità, insieme agli altri membri del consiglio, dell'amministrazione della pro loco, ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci;
- d) Può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica nella riunione successiva.

ART. 12 Il Vice presidente è indicato dal presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di suo impedimento temporaneo. Viene eletto con le stesse modalità del presidente e lo coadiuva nelle sue funzioni di Legale Rappresentante della Associazione.

ART. 13 Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, da scegliersi tra i membri eletti o, se ritenuto opportuno dal presidente, tra i soci. In questo caso non ha diritto di voto alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Assiste il consiglio di amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita e le attività della pro loco. Assicura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il segretario è responsabile, insieme al presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della pro loco, nonché della regolare tenuta di tutti libri sociali.

Può avvalersi della collaborazione di un vice segretario (anch'egli nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente) o di collaboratori esterni al consiglio di amministrazione.

ART. 14 Il tesoriere, nominato con le stesse modalità usate per la nomina del segretario, segue i movimenti contabili e di cassa dell'associazione e, insieme al presidente, ne è responsabile. È data facoltà al consiglio di Amministrazione, previa proposta del presidente, di affidare i due incarichi (quello di Segretario e di Tesoriere) alla stessa persona.

ART. 15 Il Magazziniere è nominato con le stesse procedure di cui agli art. 13 e 14. È responsabile della gestione del patrimonio sociale di cui tiene appositi registri (inventario) e ne è responsabile insieme al presidente. Può essere delegato alla tenuta del libro soci e curare il tesseramento degli stessi sia per la prima che per i rinnovi annuali. Qualora il consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, lo ritenga opportuno, è data facoltà di nominare un vice magazziniere o, in alternativa, più magazzinieri.

ART. 16 Il collegio dei revisori dei conti:

- a) È composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti;
- b) È scelto tra i soci ed eletto dall'assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per le elezioni del consiglio di amministrazione;
- c) Dura in carica 3 (tre) anni e i membri che lo compongono sono tutti rieleggibili;
- d) Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'assemblea dei soci;
- e) Può essere invitato alle riunioni del consiglio di amministrazione e in tal caso può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti membri del collegio dei revisori dei conti i 5 (cinque) soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi e gli altri due come supplenti.

I 3 (tre) membri effettivi eleggeranno fra loro il presidente del collegio dei revisori dei conti.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero collegio.

ART. 17 Il Collegio dei Probiviri:

- a) È composto da 3 (tre) membri eletti, a votazione segreta, ogni 3 (tre) anni dall'assemblea dei soci;
- b) Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di eventuale controversia tra i soci della pro loco;
- c) Può segnalare controversie, che non è in grado di risolvere e giudicare, al collegio dei probiviri del Comitato Regionale U N P L I , ai sensi delle norme del proprio statuto.

ART. 18 Il presidente onorario

Può essere nominato dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della pro loco. Il riconoscimento è per sempre.

Egli ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione. Possono essergli affidati dal consiglio di amministrazione incarichi di rappresentanza per eventuali contatti con altri enti o istituzioni.

ART. 19 Il commissario ordinario

Il comitato regionale U N P L I può disporre il commissariamento della pro loco:

- a) Per richiesta di almeno la metà più uno dei membri del consiglio di amministrazione (cinque);
- b) Per richiesta di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti;
- c) In caso di inattività totale del consiglio di amministrazione;
- d) In caso di gravi irregolarità nella gestione dell'associazione;
- e) Negli altri casi previsti dallo statuto regionale U N P L I.

Il commissario, nominato dal consiglio regionale U N P L I deve indire nuove elezioni entro il termine massimo di 6 (sei) mesi.

FINANZIAMENTI - PATRIMONIO - BILANCIO

ART. 20 Le entrate economiche con le quali la pro loco provvede alla propria attività sono:

- a) Le quote sociali annue;
- b) Le elargizioni e i contributi di qualsiasi natura e a qualunque titolo erogati da enti pubblici e privati;
- c) I contributi della Comunità Europea e/o di altri organismi internazionali;
- d) I proventi di gestione, di attività, di iniziative permanenti e occasionali di prestazioni di servizi, ecc.
- e) Eredità, donazioni, legati:

ART. 21 Per quanto riguarda il patrimonio, l'elenco dei beni mobili e delle attrezzature dell'associazione deve essere trascritto in appositi registri degli inventari.

Ogni anno dovrà essere presentato all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo con relativa relazione economica nei termini previsti dalle vigenti leggi a cui fa riferimento l'associazione pro loco "Amici di San Giacomo"

Ogni anno dovrà essere inoltre presentato all'assemblea dei soci il bilancio preventivo con la relativa relazione programmatica unitamente al precedente bilancio consuntivo.

ART: 22 Nessun dividendo, utile o avanzo di gestione o bilancio potrà essere mai ripartito tra i soci, anche in forma indiretta, né riserve patrimoniali o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale riconosciute per legge.

È fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale.

Tutte le attività debbono essere attuate ed finalizzate al solo raggiungimento degli scopi statutari ed istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23 L'eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione sarà disposto dall'assemblea dei soci con la modalità di cui all'art. 10 del presente statuto. In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le restanti somme dovranno essere devolute a fini di promozione ed utilità sociale prediligendo quelle operanti sul territorio in giurisdizione. In nessun caso potranno essere distribuiti capitali e/o proventi delle attività dell'associazione tra gli associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dovranno essere devoluti come sopra specificato.

ART. 24 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile. Con le disposizioni del presente statuto vengono soddisfatte, per quanto di competenza dell'associazione turistica "Pro Loco AMICI DI SAN GIACOMO", le condizioni richieste dalle vigenti leggi in materia di turismo e di promozione sociale per l'eventuale iscrizione negli appositi albi delle associazioni turistiche Pro Loco e delle associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000).

Inoltre nulla osta per l'eventuale iscrizione, ove ritenuto opportuno, nel registro delle associazioni ONLUS.

San Giacomo, 29.04.2016

Luca Carlo Nebel

